rto di tassazione speciale e merci di origine Ue

CASSAZIONE

Impossibile introdurre imposte che possano creare distorsioni nel mercato

Nel Comune di Livigno l'imposizione è assimilabile a un dazio doganale

Matteo Mantovani **Benedetto Santacroce**

Un soggetto pubblico italiano, a qualsiasi livello, non può introdurre nessuna forma di imposizione che colpisca i beni comunitari, creando così una distorsione del mercato interno. In questi termini si può sintetizzare la conclusione a cui è giunta la Corte di cassazione (sentenza 6087/2019), chiamata a decidere su una serie di ricorsi che lamentavano un'applicazione in violazione dei principi comunitari del diritto speciale da parte del Comune di Livigno, siccome imposto anche su merci comunitarie.

Per i giudici, il regolamento applicativo del diritto speciale di Livigno è illegittimo, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a tassazione delle merci di origine comunitaria. Questo perché qualsiasi forma di imposizione fiscale negli scambi fra Stati membri configura una tassa equivalente ad un dazio doganale, vietata dal Trattato istitutivo dell'Ue.

speciale sui tabacchi lavorati e alcuni altri generi voluttuari introdotti dall'estero, quali alcolici, profumi e prodotti di bellezza, apparecchi fotografici, certi articoli di abbigliamento. Il Comune gestisce l'applicazione del tributo con un apposito regolamento attuativo. Quanto all'ambito oggettivo dell'imposizione, questo regolamento prevede che è soggetta al paga-

Lalegge 762/1973 ha istituito a fa-

vore del Comune di Livigno un diritto

mento dei diritti speciali l'immissione nel Comune di Livigno dei suddetti generi «se introdotti dall'estero». Circala definizione di estero valida a discriminare i prodotti sottoposti al tributo da quelli esclusi, il regolamento comunale, a seguito di una modifica recata nel 2007, stabilisce che si considerano introdotti dall'estero «tutti quei prodotti non provenienti dal territorio doganale nazionale». In altre parole, ai fini dell'applicazione del diritto speciale, il concetto di paese estero si estende sino a ricomprendere tutti i paesi diversi dall'Italia, ancorché comunitari.

Questo implica che sono assoggettate al prelievo le merci (anche di origine comunitaria), fuorché quelle introdotte dal territorio nazionale. Una tale interpretazione del concetto di estero è stata messa in discussione da un commerciante di Livigno che si opponeva ad una serie di atti recuperatori emessi a suo carico per il mancato pagamento del diritto in relazione all'introduzione nel territorio del Comune di beni di origine comunitaria.

QUOTIDIANO

DEL FISCO



Nei voucher i dettagli

Arrivano le precisazioni di Assonime sul nuovo trattamento Iva dei «buoni-corrispettivo» previsto dal Dlgs 141/2018. La circolare pubblicata ieri prova a fare il punto sulle nuove regole Iva previste per i voucher emessi dal 1° gennaio 2019 a partire dalle tipologie di «buoni corrispettivo»

su beni e servizi ceduti

che rientrano nell'ambito applicativo della nuova disciplina. Stando alla lettera della norma il buono è uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

> — Gianpaolo Sbaraglia -Gabriele Sepio

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianofisco.ilsole24ore.com

Nello specinco, l'azione recuperatoria era considerata viziata per via del peculiare significato attribuito dal Comune al concetto di estero che, in quanto inclusivo dei paesi dell'Ue, determinava l'instaurazione fra Stati membri di una tassa di effetto di equivalente ad un dazio doganale, vietata dal combinato disposto dell'articolo 23 e dell'articolo 25 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Il Comune, invece, riteneva fondata la propria pretesa per via del carattere extraterritoriale di Livigno.

I giudici hanno condiviso le doglianze del contribuente. La Corte fa notare che Livigno è un territorio extradoganale e non è assoggettato alla normativa doganale comunitaria così come è escluso dall'applicazione dell'Iva. Tuttavia, l'extraterritorialità non vale ad escludere il Comune dal campo di applicazione dei trattati che deriva dal fatto che Livigno è parte della Repubblica italiana.

Pertanto, il Comune di Livigno non è legittimato ad imporre un prelievo fiscale su beni di origine comunitaria ancorché siano introdotti dal confine svizzero. In sostanza, il requisito oggettivo del prelievo dato dall'introduzione dall'estero dei suddetti beni può ritenersi sussistente solo con riferimento alle importazioni di beni originari di Paesi terzi rispetto agli Stati dell'Ue. Ne deriva che i commercianti di Livigno possono presentare istanza per il rimborso delle somme corrisposte in violazione di tali principi.

Notaio responsabile di mancata informazione

Dovere di consiglio scollegato dalla legittimità del recupero di imponibile

Adriano Pischetola

La Cassazione nella sentenza 3984/2019 perviene a una significativa definizione del dovere di consiglio del notaio: va espletato nei con- zo inferiore al maggior valore periziafronti delle parti, esplicitando rischi e conseguenze connessi alla stipula, con attività di completa e compiuta informazione.

Il caso riguardava una cessione immobiliare per la quale l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla parte venditrice la maturazione di luogo del costo o valore di acquisto parti sulle possibili conseguenze della una plusvalenza costituita dalla diffe- originario. Non sussistono, notano i

renza tra il corrispettivo esposto nell'atto e il prezzo originario di acquisto del bene ceduto, ancorché nell'atto di trasferimento si fosse fatto espresso riferimento ad una perizia giurata, da cui si evinceva un valore superiore al prezzo dichiarato.

È singolare sottolineare come la Corte affermi la responsabilità del notaio per non aver informato le parti circa i rischi di indicazione di un prezto, pur ribadendo il proprio fermo convincimento per il quale la mancata menzione del valore, così come rideterminato a noma della legge 448/2001, non costituisce condizione ostativa alla facoltà del contribuente di assumerlo come valore iniziale, in

giudici, limitazioni poste in tal senso sto dall'articolo 42 dei Principi di dedalla legge; e neanche depone in senso contrario il diverso orientamento dell'amministrazione finanziaria.

Di recente proprio la Corte (2894/2019)haconfermatoun principio stazione (Cassazione 11665/2015), sobuente di calcolare il valore del bene ai sensi dell'articolo 7 legge 448/2001, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata, non determina alcun vincolo nella successiva venditae non limitala facoltà di alienare ilbeneadun prezzo inferiore, sicché deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio stesso.

Ciononostante, viene enfatizzata l'importanza di rinvenire nel notaio colui che si presti ad «informare le prestazione richiesta» (come richie-

ontologia professionale); con particolare riguardo alle attività preparatorie esuccessive (Cassazione 13617/2012), alle conseguenze giuridiche della pregià affermato, per cui la scelta del contri-prattutto alle problematiche e questioni tecniche che richiedono, per la loro soluzione, un grado di particolare preparazione professionale (Cassazione 7707/2007); in ultima analisi, assicurando il corretto adempimento professionale, sulla base di informazioni complete, pertinenti, puntuali e corrette (Cassazione 12482/2017). Insomma, altro è la legittimità del recupero di imponibile qualora il prezzo dichiarato risulti inferiore al valore periziato, altro ancora si porrebbe il «dovere di consiglio» del notaio.

Entrate la comunicazione, da par-

te dell'amministratore di condo-

minio, dei dati sulle derazioni fi-

scali spettanti ai condòmini a se-

guito di interventi effettuati dal

Le Entrate hanno spiegato come

si realizza la cessione del credito in

condominio, superando il dubbio

fondamentale che la cessione po-

tesse avvenire solo dopo il paga-

istruzioni alla compilazione alla

comunicazione dei dati che gli am-

ministratori di condominio devo-

no inoltrare per la precompilata

2018 a spiegare che, sia nel caso

che il condomino cedente appar-

tenga ai non tax area, sia a tutti gli

altri soggetti, la cessione è comun-

que possibile senza che sia prima

Le Entrate hanno proposto quat-

tro esempi, dimostrando come av-

Sono il tracciato record e le

condominio.

mento integrale.

pagato l'importo.

Cessione crediti al netto del finanziamento

IN CONDOMINIO

Non si può conteggiare la detrazione del 65% anche sui costi di attualizzazione

Franco Casarano **Glauco Bisso**

Le norme che hanno introdotto le agevolazioni fiscali (ecobonus) a vantaggio dei condomini che effettuino interventi di riqualificazione energetica degli edifici stanno producendo effetti positivi: sono numerosi i condomìnii che si sono attivati deliberando questi interventi.

L'agevolazione consiste nell'attribuire ai singoli condòmini un credito d'imposta pari, a seconda dei casi, ad una percentuale che va dal 65 al 75% degli importi pagati dagli stessi condòmini per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica. Si tratta di un credito usufruibile nel corso di dieci anni, ma immediatamente cedibile.

Sono state però rilevate alcune operazioni, che mettono a rischio queste agevolazioni: infatti, se la quota percentuale detraibile, stabilita dalla legge per gli interventi di riqualificazione energetica degli lata non solo sul costo dell'appalto tali oneri in nessun caso». e degli oneri tecnici e professionali, ma anche sugli ulteriori importi nerdì 8 marzo andrà inviata alle quotidianocondominio.ilsole24ore.com

addebitati ai condomini dal cessionario del credito d'imposta (impresa) quali oneri derivanti dalla immediata attualizzazione del credito medesimo, si ritiene che tale pratica esporrebbe i condomini al rischio significativo di un intervento dell'agenzia delle Entrate. L'Agenzia, negando la detraibilità degli oneri legati alla attualizzazione del credito, agirebbe per il recupero in danno dei singoli condomini. Situazione che porrebbe anche il problema delle responsabilità per danni a carico di imprese e professionisti che inducessero i condomini a questa pratica.

Tale posizione dell'agenzia delle Entrate si fonderebbe sulla impossibilità di annoverare gli oneri sostenuti dai condòmini, per anticipare la liquidità derivante dal credito d'imposta (che lo Stato ha declinato in un decennio), tra le spese, anche professionali, connesse alla realizzazione delle opere.

Ilaria Bertini, vicedirettore del Dipartimento Efficienza energetica di Enea, ente cui è stata delegata l'attività di controllo e verifica in tema di ecobonus, interpellata sul punto, ha dichiarato: «In merito alla detraibilità degli oneri collegati alla attualizzazione del credito siamo perfettamente d'accordo. Infatti, a noi dell'Enea risulta che non è anche il piano di riparto di edifici in condominio, fosse calco- ammissibile portare in detrazione

Ricordiamo anche che entro ve- Il testo integrale dell'articolo su:

QUOTIDIANO

DEL CONDOMINIO



IN ASSEMBLEA

È nulla la delibera su «spese personali»

L'assemblea non può imputare ai condòmini delle spese personali, atteso che ciò esula dalle sue attribuzioni e incide sui diritti dei singoli condòmini, perché queste non attengono alla gestione e alla conservazione dei beni comuni. In mancanza, ai sensi dell'articolo 1135 del Codice civile, deve essere dichiarata nullo il capo della delibera impugnata avente a oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo relativo alle spese personali e, conseguentemente, nullo

— Paolo Accoti

viene la cessione verso il fornitore, individuato anche nel soggetto che collabori con l'appaltatore o con la

associazione temporanea o rete di impresa a cui l'appaltatore abbia aderito e che sia richiamati nello stesso contratto. Le istruzioni alla compilazione chiariscono inoltre che la detrazione può avvenire anche se il pagamento della quota residua dovuta al condominio non cedibile (nella tabella di esempio allegata il 35% con detrazione al 65%) sia pagata solo parzialmente.

Catasto e prezzo-valore: è sufficiente un'istanza

IMMOBILI

Contrasto tra i giudici sulla tassazione nei casi di rendita solo proposta

Angelo Busani

Se una persona fisica acquista un'abitazione dotata di rendita catastale solamente proposta, per ottenere il risultato che la base imponibile dell'imposta di registro sia determinata in base al valore catastale (cosiddetto principio del «prezzo-valore», articolo 1 comma 497, legge 266/2005), non occorre null'altro che formulare un'istanza in tal senso nel contratto di compravendita: lo afferma la Cassazione nell'ordinanza 3409 del 6 febbraio 2019. Ma, fin qui, nessuna notizia, perché questa decisione appare scontata. Però, nella quasi contemporanea sentenza 4055 del 12 febbraio 2019, la Cassazione decide l'esatto contrario e cioè che occorre formulare non solo l'istanza di cui alla legge 266/2005, ma anche l'istanza (di cui all'articolo 12, comma 2-bis, dl 70/1988) «di volersi avvalere delle disposizioni» recate dal Dm 701/1994».

Il problema è di non poco conto perché, seguendo la sentenza 4055/2019, se manca la doppia istanza si passa da una tassazione fondata sulla rendita catastale a una tassazione sulla base del prezzo dichiarato (o del maggior valore accertato dall'ufficio). Nella legislazione previgente rispetto al sistema del prezzo-valore, il Dm 701/1994 venne emanato per disciplinare la procedura da seguire per ottenere la tassazione sulla base della rendita catastale. qualora si trattasse del trasferimento di un fabbricato al quale non fosse attribuita una rendita catastale definitiva, ma solo «proposta»: e questo perché con il Dl 70/1988 venne introdotto nel nostro ordinamento il sistema della rendita catastale proposta dal tecnico del contribuente, in luogo del previgente sistema della rendita catastale attribuita dal Catasto sulla base della denuncia di nuova costruzione o di variazione presentata dal contribuente.

Ora, prima della legge 266/2005, il presupposto per ottenere la tassazione sulla base della rendita catastale, era senz'altro quello di formulare nel rogito l'istanza «di volersi avvalere delle disposizioni recate dal Dm 701/1994». Entrata però in vigore la legge 266/2005, per la quale la base imponibile «è costituita dal valore dell'immobile determinato» in base alla rendita catastale, solo che vi sia una «richiesta della parte acquirente resa al notaio», non vi è mai stato dubbio che, nei casi in cui si applica il principio del «prezzo-valore», è sufficiente la sola istanza di cui alla legge 266/2005. Tanto è vero che, una volta formulata tale istanza, è pacifico che:

• nel rogito di compravendita si può anche non dichiarare alcuna base imponibile, in quanto la tassazione avviene in ogni caso su base catastale;

• se anche la base imponibile fosse indicata, e fosse espressa in un ammontare per avventura errato (e cioè inferiore al calcolo risultante dalla moltiplicazione delle rendita catastale), l'ufficio altro non potrebbe che pretendere l'imposta sul valore catastale esatto e non certo sul valore venale.

In sostanza, quando si domanda l'applicazione del «prezzo-valore», è sufficiente l'istanza di cui alla legge 266/2005 e non occorre anche l'istanza di cui al Dl 70/1988; quest'ultima, invece, occorre in tutti i casi in cui, non applicandosi il principio del "prezzovalore" (si pensi a una donazione o a una successione a causa di morte), al contribuente è comunque concesso di calcolare l'imposta su base catastale ove il fabbricato non abbia una rendita definitiva, ma solo una rendita proposta. Insomma, l'ordinanza 3409/2019 coglie esattamente nel segno.

Giudice italiano per le controversie con banche svizzere

SEZIONI UNITE

Per la Corte rileva, tra l'altro, l'attività dei promotori fuori dai confini

Alessandro Galimberti

Giurisdizione italiana per le controversie di risarcimento del danno con banche svizzere. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 6280/19 depositata ieri) confermano i criteri di radicamento delle azioni civilistiche che privilegiano il foro del consumatore, limitano le clausole di esclusività e rimarcano l'attività dei mandatari /procacciatori d'affari delle banche svizzere anche se svolte nei panni di società comunque riferibili allo sportello straniero.

Il caso portato a giudizio riguardava il risarcimento danni (per 267 mila euro) nell'esecuzione e gestione di due contratti di conto corrente stipulati nel 2000 dalla investitrice italiana con Banco di Lugano Sa, poi inglobata in Julius Baer. Secondo la Corte d'appello di Roma, che aveva riformato sul punto il primo grado, la giurisdizione italiana si fondava su tre circostanze: lo svolgimento di attività bancaria in Italia da parte del proponente attraverso una fiduciaria e una Sim, entrambe "Julius Baer" (articolo 15 Nuova Convenzione di Lugano del 2007); la mancata pattuizione sul foro competente posteriore al sorgere della controversia (articolo 17 Regolamento Ce 44/01); infine l'attività svolta direttamente in Italia da promotori ed agenti di IB Sa.

Nell'articolato ricorso in Cassazione Julius Baer & Co Sa sottolineava invece, tra l'altro, la mancata prova di svolgimento di attività bancaria nel 2000 in Italia, rimarcava poi che Banco di Lugano era confluito

nel gruppo solo nel 2005 (e originariamente era appartenuto al gruppo concorrente Ubs), ancora che i procacciatori d'affari avevano agito in proprio e comunque sotto autonoma insegna aziendale, che Banco di Lugano all'epoca non era presente in Italia, e che infine non si trattava di contratti al consumatore.

La Corte dopo aver affermato l'applicabilità della Convenzione di Lugano - in quanto la domanda era stata intentata un mese dopo l'entrata in vigore della Convenzione Ue/Svizzera del 2011 - ne ha tratto le conseguenze giuridiche. A cominciare (articolo 15) dalla conclusione del contratto ad opera di un promotore attivo in Italia - fatto non controverso - e riferibile al gruppo bancario, per continuare con la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cassazione Sezioni Unite, ordinanze 4211/13 e 26937/13) secondo cui il domicilio del consumatore in tema di acquisto di titoli obbligazionari prevale anche su eventuali clausole contrarie.

Inoltre la giurisdizione italiana, argomentano le Sezioni Unite, sussiste in cause di risarcimento fondate su un'offerta fatta in Italia di un contratto poi risultato truffaldino (articolo 5 Regolamento Ce 44/2001), e comunque (art .17) la deroga sul foro è valida solo se pattuita posteriormente alla controversia.

Per la Cassazione, poi, il momento rilevante per l'individuazione della giurisdizione è quello della proposizione della domanda e non quello di conclusione del contratto (Ss.Uu 11532/09). Eanche in questo caso, aggiunge il relatore, nel momento di conclusione del contratto controverso Ubs (a cui apparteneva Banco di Lugano) svolgeva attività «rivolta o diretta anche in Italia», attraverso mandatari, facendo scattare così il principio di territorialità.

Comuni, definitivo l'addio agli obblighi di gestioni associate

CORTE COSTITUZIONALE

Illegittima la norma che imponeva le alleanze fino a 5mila abitanti

Gianni Trovati

Introdotto con decretazione d'urgenza nove anni fa, l'obbligo di gestire in forma associata le funzioni fondamentali nei Comuni fino a 5mila abitanti è una delle norme più rinviate d'Italia. Ora, dopo la catena degli slittamenti, esce definitivamente di scena. A sancirne l'addio è la sentenza

33/2019 depositata ieri dalla Corte costituzionale (presidente Lattanzi, redattore Antonini), che la boccia perché troppo rigida. La regola (articolo 14, comma 28 del Dl 78/2010) avrebbe imposto infatti le alleanze obbligatorie per le funzioni fondamentali ai piccoli Comuni (sopra 5mila abitanti, sopra 3mila nei territori classificati come montani) senza tener conto del fatto che in molte aree raggiungere anche quella dimensione minima è praticamente impossibile senza aggregare Comuni anche molto distanti fra loro. In questo contesto, la regola avrebbe dovuto prevedere la possibilità per le amministrazioni locali di dimostrare, dove la geografia o la demografia complicano troppo le gestioni associate, l'irrealizzabilità di «economie di scala» e di «miglioramenti in termini di efficacia e di efficienza».

Nella sentenza i sindaci trovano quindi scritte molte delle ragioni che fin dal 2010 hanno animato le loro battaglie contro le griglie rigide tentate dalla norma. Ma la Corte fa di più. Spiega che le «funzioni fondamentali»

dei Comuni, cioè l'indicazione puntuale dei compiti assegnati agli enti che più intrecciano la vita quotidiana dei cittadini, sono «ancora oggi contingentemente definite con un decreto-legge». nato peraltro da «ragioni economico-finanziarie» più che da un compiuto ragionamento ordinamentale. Il cuore dell'autonomia comunale, sottolineano i giudici costituzionali, è quindi «relegato a mero effetto riflesso di altri obiettivi», in genere legati a questioni finanziarie come i tentativi di federalismo fiscale o le varie forme di spending review. Il risultato sono norme malfatte, proprio come quella che ha tentato senza successo di imporre le gestioni associate.

Per capire che la questione è centrale basta ricordare che in Italia sono 5.500, cioè il 69% del totale, i Comuni che non raggiungono i 5mila abitanti. E la sua attualità si fa ancora più stretta se la si incrocia con il nuovo lavorio sull'«autonomia differenziata», che prova a ripensare il ruolo delle Regioni e imporrebbe quindi di ripensare l'equilibrio con le competenze locali.

La sentenza andrà studiata bene, insomma, anche dal tavolo tecnico-politico guidato dai sottosegretari Candiani (Lega, Viminale) e Castelli (M5S, Mef) che sta preparando le linee guida per la riforma del Testo unico degli enti locali. Nato proprio dall'ultima sospensione all'obbligo di gestione associata, scritta nel Milleproroghe estivo, il tavolo punta a riscrivere ad ampio raggio gli ordinamenti locali, a ripensare le Province con la possibilità di ritorno all'elezione diretta (Sole 24 Ore del 15 febbraio) e a riscrivere le regole su default e pre-dissesto. gianni.trovati@ilsole24ore.com